

## **REGOLAMENTO GENERALE**

APPROVATO NEL CORSO DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO FEDERALE  
DEL 15/10/2010 ED AGGIORNATO AL 19/01/2012



# **AUTOMOTOCUB STORICO ITALIANO COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI REGOLAMENTO GENERALE**

## **1) PARTE GENERALE**

**1.1** Le Commissioni Tecniche Nazionali (d'ora in avanti definite C.T.N.) sono istituite ai sensi degli artt. 1, 6, 13 e 16 dello Statuto dell'ASI e sono composte dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Commissari e dall'Albo degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore.

**1.2** L'ASI fa proprio il Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente, ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.

**1.3** L'ASI, a domanda degli iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla CTN di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli negli appositi Registri all'uopo istituiti.

**1.4** La domanda di iscrizione ai Registri ASI, redatta sugli appositi modelli predisposti dalla CTN di competenza, corredata di tutte le informazioni e, quando richiesto, anche della documentazione fotografica e della campionatura dei materiali impiegati, dovrà essere consegnata al Responsabile Tecnico del Club di appartenenza (d'ora in avanti definito Tecnico di Club).

**1.5** L'ASI, a richiesta degli interessati, secondo quanto stabilito al punto 2 che segue, rilascia, per i veicoli iscritti nei propri appositi Registri, i seguenti documenti a firma del legale rappresentante o suo delegato:

**1.5.1** Certificato d'Identità (Omologazione)

**1.5.2** Certificato di rilevanza storica e collezionistica

**1.5.3** Attestato di datazione e storicità

**1.5.4** Carta d'Identità FIVA

## **2) CONTENUTO E MODALITÀ DI RILASCIO DEI SINGOLI DOCUMENTI**

### **2.1 *Certificato d'Identità (Omologazione)***

**2.1.1** Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni (giorno/mese/anno), contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. Dovrà inoltre riportare obbligatoriamente e dettagliatamente sulla domanda la storia del veicolo. Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento. A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al Certificato d'Identità.

## **2.2 Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica(CRS)**

**2.2.1** Documento essenziale per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico e presupposto per l'iscrizione in un Registro (A.S.I. - F.M.I., ALFA ROMEO, FIAT e LANCIA). Disciplinato dal Decreto 17/12/2009, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19.03.2010 e dalla Circolare Prot. N. 79260 del 04.10.2010.

Esso è conforme all'allegato I del D.M. menzionato ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla Casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre venti anni. Consente l'immatricolazione o la re immatricolazione in Italia di veicoli radiati (d'Ufficio o per volontà del proprietario) o provenienti dall'estero e la loro revisione periodica, ai sensi dell'ari. 9 del D.M. citato.

**2.2.2** Il **Tecnico di Club** procederà alla identificazione del veicolo e della sua carrozzeria o allestimento e redigerà una relazione che inoltrerà alla segreteria della CTN di competenza, insieme alla domanda.

**2.2.3** A seguito della relazione del **Tecnico di Club**, ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il CRS ovvero richiedere ulteriore documentazione e/o una nuova identificazione e relazione da parte di almeno due componenti la **CTN** di competenza, nominati dal **Presidente della Commissione** medesima, in esito alla quale deciderà.

**2.2.4** In caso di decisione favorevole, l'**ASI** iscriverà il veicolo negli appositi Registri e rilascerà il CRS. In caso contrario, la domanda di CRS verrà archiviata.

## **2.3 Attestato di datazione e storicità**

**2.3.1** Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e 215 del suo Regolamento, l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell'art.5 del DL 30/12/82 convertito in legge 28/2/83 n.53 e successive modificazioni, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione).

Viene inoltre rilasciato ad probationem, ai sensi dell'art.63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purché dotati di:

- meccanica e telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal Costruttore o compatibile purché storicizzato da almeno venti anni e adeguatamente documentato;
- interni/esterni e selleria integri e decorosi, in condizioni migliori di quelle d'uso quotidiano;
- carrozzeria e/o allestimento originale, oppure modificato o sostituito da almeno venti anni;
- accessori ed eventuali dotazioni supplementari originali o storicizzate in quanto offerte come opzionali nel normale periodo di utilizzo del veicolo; possono essere dotati di tutti quei dispositivi di vario genere previsti dal CdS vigente necessari a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme attuali di circolazione per tali veicoli;
- condizioni generali che dimostrino la cura e l'attenzione nella detenzione del veicolo e che non ne suppongano l'utilizzo quotidiano di trasporto.

Viene rilasciato contestualmente al **Certificato di Identità (Omologazione)** ed alla **Carta di Identità FIVA** o al **Certificato di Rilevanza Storica**.

**2.3.2** Il Tecnico di Club, ricevuta la domanda, dopo aver proceduto personalmente alla visita del veicolo, alla sua identificazione ed all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti nel precedente punto, redigerà una breve relazione che, insieme alla domanda redatta sull'apposito stampato predisposto dalla CTN, invierà alla Segreteria Generale dell'ASI.

**2.3.3** L'ASI, vista la domanda e letta la relazione del Tecnico di Club, potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare l'Attestato di iscrizione (datazione e storicità) ovvero richiedere la produzione di ulteriori documenti. Potrà anche non accogliere la domanda ed archivarla.

# CODICE TECNICO INTERNAZIONALE FIVA 2010



## INTRODUZIONE

Il Codice Tecnico definisce un VEICOLO STORICO nello spirito della FIVA, stabilisce le regole per classificare i VEICOLI STORICI in vari gruppi e descrive i requisiti in base ai quali la FIVA può rilasciare una CARTA DI IDENTITÀ' FIVA.

La CARTA DI IDENTITÀ' FIVA:

- Riflette tutte le informazioni riguardanti il veicolo fornite dal proprietario e controllate da FIVA in quanto ente indipendente .  
Di conseguenza identifica il veicolo ed il suo stato di conservazione al momento dell'ispezione e riferisce circa la storia conosciuta del veicolo e le sue eventuali modificazioni;
- Registra le informazioni in un database e conseguentemente registra e salvaguarda la storia tecnica e conosciuta dei veicoli che sopravvivono, a beneficio del patrimonio motoristico mondiale;
- È utilizzata nelle MANIFESTAZIONI FIVA e può essere utilizzata dai proprietari per loro scopi.

Lo scopo principale è di preservare e mantenere in condizioni di marcia tutti i veicoli stradali che rientrano nella DEFINIZIONE FIVA DI VEICOLO STORICO.

## 1. DEFINIZIONE

La FIVA definisce un VEICOLO STORICO come un veicolo stradale a propulsione meccanica:

- che abbia almeno 30 anni (20 anni per l'ASI)
- che sia conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette;
- che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano;
- e che, di conseguenza, sia parte del nostro patrimonio tecnico e culturale.

## 2. TERMINI

**VEICOLO STORICO:** Un veicolo che soddisfi le condizioni stabilite dalla definizione FIVA.

**PERIODO:** Il periodo in cui il VEICOLO STORICO era di uso generalizzato. Questo potrebbe variare per specifici VEICOLI STORICI in paesi diversi.

**CARATTERISTICHE D'ORIGINE:** Le specifiche standard di un veicolo all'epoca della sua costruzione, fino al lancio di un nuovo modello da parte del COSTRUTTORE.

**COSTRUTTORE:** Persona fisica o giuridica che detiene i diritti relativi e che progetta, costruisce, assembla e mette in commercio un veicolo.

**RIPRODUTTORE:** Persona o entità (ma non il COSTRUTTORE) che costruisce un veicolo fuori dal PERIODO che è una copia di un VEICOLO STORICO.